



Rettifica al regolamento di procedura della Corte di giustizia

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 265 del 29.9.2012)

Pag. 18, Articolo 55

- anziché:*
- 1. Il procedimento può essere sospeso:
 - a) nei casi previsti dall'articolo 54, terzo comma, dello statuto, con ordinanza emessa dalla Corte, sentito l'avvocato generale;
 - b) in tutti gli altri casi, con decisione del presidente, adottata dopo aver sentito il giudice relatore e l'avvocato generale e, tranne che nei procedimenti pregiudiziali, le parti.
 - 2. La prosecuzione del procedimento può essere ordinata o decisa secondo le stesse modalità.
 - 3. Le ordinanze e le decisioni previste dai paragrafi precedenti sono notificate alle parti o agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.
 - 4. La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data dell'ordinanza o della decisione.
 - 5. Durante il periodo di sospensione i termini processuali sono interrotti nei confronti delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.
 - 6. Quando l'ordinanza o la decisione di sospensione non ne ha fissato il termine, la sospensione cessa alla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di prosecuzione del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di questa ordinanza o decisione.
 - 7. A partire dalla data di prosecuzione del procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini, che cominciano a decorrere dalla data di detta prosecuzione.»,

- leggasi:*
- «1. Il procedimento può essere sospeso:
 - a) nei casi previsti dall'articolo 54, terzo comma, dello statuto, con ordinanza emessa dalla Corte, sentito l'avvocato generale;
 - b) in tutti gli altri casi, con decisione del presidente, adottata dopo aver sentito il giudice relatore e l'avvocato generale e, tranne che nei procedimenti pregiudiziali, le parti.
 - 2. La riassunzione del procedimento può essere ordinata o decisa secondo le stesse modalità.
 - 3. Le ordinanze e le decisioni previste dai paragrafi precedenti sono notificate alle parti o agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.
 - 4. La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data dell'ordinanza o della decisione.
 - 5. Durante il periodo di sospensione i termini processuali sono interrotti nei confronti delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.
 - 6. Quando l'ordinanza o la decisione di sospensione non ne ha fissato il termine, la sospensione cessa alla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di riassunzione del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di questa ordinanza o decisione.
 - 7. A partire dalla data di riassunzione del procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini, che cominciano a decorrere dalla data di detta riassunzione.»

Pag. 20, Articolo 64, par. 1,

- anziché:*
- «La Corte, sentito l'avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che essa ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare.»,

- leggasi:*
- «La Corte, sentito l'avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che essa ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare.»

Pag. 25, Articolo 98, par. 2

anziché: «Nei casi previsti dall'articolo 23, terzo comma, dello statuto, le domande di pronuncia pregiudiziale sono notificate agli Stati aderenti all'accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché all'Autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnate da una traduzione della domanda, se del caso da un sintesi, in una delle lingue indicate dall'articolo 36, scelta dal destinatario.»,

leggasi: «Nei casi previsti dall'articolo 23, terzo comma, dello statuto, le domande di pronuncia pregiudiziale sono notificate agli Stati aderenti all'accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché all'Autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnate da una traduzione della domanda, se del caso da una sintesi, in una delle lingue indicate dall'articolo 36, scelta dal destinatario.»
